

**DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1993 , n. 557**

Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.

Vigente al: 21-12-2020

**Art. 11.****Disposizioni in materia di lotterie e altri giuochi**

1. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad affidare in concessione la gestione delle lotterie e di altri giuochi amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modificazioni e le integrazioni occorrenti per adeguare i regolamenti delle lotterie alla gestione mediante sistemi automatizzati affidati in concessione.

2. I venditori dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea versano i proventi della vendita al netto dell'aggio di propria spettanza, nonche' del pagamento delle vincite, nei limiti degli importi indicati nei decreti del Ministro delle finanze di cui all'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62.

*(( 2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, il Ministro delle finanze puo' affidare la distribuzione dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali ed istantanee a consorzi o societa' costituiti fra gli operatori interessati alla vendita di tali biglietti. ))*

3. All'articolo 6, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 62 , le parole da "sentito il parere" fino alle parole "dalla richiesta," sono soppresse.

4. All'articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dal comma 35 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , dopo le parole "relative vincite" sono aggiunte le seguenti: "e la promozione e la pubblicita' effettuate con qualunque mezzo di diffusione.".

**Art. 12.****Concorso pronostico Totogol**

1. Per la partecipazione ai concorsi pronostici Totogol che avranno svolgimento successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine *(( dei campionati nazionali di di calcio ))* per gli anni 1995 e 1996, l'intero importo corrisposto dal giocatore, al netto della somma spettante al ricevitore a titolo di rimborso spese e compenso, e' ripartito secondo le percentuali previste dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555.

2. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581 , e' abrogato.

